

ALCUNE PRECISAZIONI:

L. 22 maggio 2017, n. 81

Art. 18. Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante **accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. (...)

l'Art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) al comma 1, cita che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”;

al comma 2, cita: “La prestazione lavorativa in lavoro agile *può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.*”

DISPOSIZIONI del dott. Roberto Ceccato n. D335/2020/26.3-2020-3/RC-mt (19 MARZO) con **Oggetto:** indicazioni per il personale del comparto scuola in relazione all'evoluzione della emergenza sanitaria..., infatti la detta circolare dice:

“Qualora la prestazione sia potenzialmente realizzabile anche in modalità a distanza ma il dipendente non risulti dotato di strumentazione dell'amministrazione o propria, e quindi non sia in grado di assicurare la prestazione a distanza con propria strumentazione, è tenuto a fruire delle ferie pregresse (ovvero relative all'anno scolastico 2018/19) e delle ore di recupero maturate; il Dirigente valuterà anche se possibile fare ricorso alla rotazione – tenuto conto

del contingente del personale dipendente e della dislocazione dei plessi - ovvero di altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva.